

REGIONE MARCHE  
Assemblea legislativa

**proposta di legge n. 226**

a iniziativa dei Consiglieri Ceriscioli, Mastrovincenzo, Minardi, Urbinati, Busilacchi

*presentata in data 8 agosto 2018*

-----

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 9 AGOSTO 2017, N. 28  
“DISPOSIZIONI RELATIVE ALL’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI REGIONALI  
CONCERNENTI LA PREVENZIONE VACCINALE”

-----

**Art. 1**

*(Sostituzione del titolo della l.r. 28/2017)*

1. Il titolo della legge regionale 9 agosto 2017, n. 28 "Disposizioni relative all'esercizio delle funzioni regionali concernenti la prevenzione vaccinale" è sostituito dal seguente: "Disposizioni relative all'osservanza dell'obbligo vaccinale e all'esercizio delle funzioni regionali concernenti la prevenzione vaccinale".

**Art. 2**

*(Sostituzione dell'articolo 1 della l.r. 28/2017)*

1. L'articolo 1 della l.r. 28/2017 è sostituito dal seguente:

"Art. 1 (Finalità)

1. La Regione tutela la salute della comunità come bene sociale prioritario ed in particolare preserva lo stato di salute dei minori e della collettività con cui gli stessi entrano in contatto fin dai primi anni di vita, individuando la vaccinazione quale fondamentale strumento indispensabile di prevenzione primaria."

**Art. 3**

*(Inserimento dell'articolo 1 bis nella l.r. 28/2017)*

1. Dopo l'articolo 1 della l.r. 28/2017, come sostituito dall'articolo 2 di questa legge, è inserito il seguente:

"Art. 1 bis (Osservanza dell'obbligo vaccinale)

1. Per il raggiungimento delle finalità previste dall'articolo 1, l'accesso ai servizi individuati alle lettere a), b), c), d), g bis) e g ter) del comma 2 dell'articolo 6 nonché ai servizi sperimentali di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 2003, n. 9 (Disciplina per la realizzazione e gestione dei servizi per l'infanzia, per l'adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie e modifica della legge regionale 12 aprile 1995, n. 46 concernente: "Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore dei giovani e degli adolescenti") è subordinato all'osservanza dell'obbligo vaccinale previsto dall'articolo 1 del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73 (Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci), convertito dalla legge 31 luglio 2017, n. 119.

2. Il rispetto di quanto stabilito al comma 1 è accertato dal coordinatore di ciascun servizio con le modalità previste dal d.l. 73/2017 convertito dalla legge 119/2017."

**Art. 4**

*(Modifica all'articolo 3 della l.r. 28/2017)*

1. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 28/2017 è sostituita dalla seguente:

"d) assicura la formazione del personale sanitario operante in tutte le articolazioni del Servizio sanitario regionale, nonché la formazione del contesto relazionale dei minori, a partire dal personale educativo impiegato nei servizi di cui al comma 1 dell'articolo 1 bis."

**Art. 5**

*(Invarianza finanziaria)*

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione e alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.

**Art. 6**

*(Dichiarazione d'urgenza)*

1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.